

Considerazioni e Azioni giuridiche e legislative sulla Naturopatia

NATUROPATIA tra Medicina e Salutismo

Medicina Naturopatica, NATUROPATIA, Medicina dolce, Medicina Naturale, Medicina non convenzionale, Bioterapie, ecc. ecc.; una gran confusione.

Appartiene la NATUROPATIA alla Medicina o alla Salutistica?? Due settori della stessa arte del curare, già da secoli in conflitto.

Ai nostri giorni una grande diatriba intercorre tra le corporazioni professionali della Medicina ufficiale e il NATUROPATA, tutelato a sua volta da associazioni di categoria purtroppo ancora troppo frammentate, ma comunque legittimato dalla crescente richiesta del cittadino di un approccio più umano ed efficace alla salute.

La Medicina ufficiale, nel mentre accusa gli operatori delle metodiche naturopatiche di ciarlataneria, per carenza di scientificità delle metodiche usate, proprio in nome della scienza vuole arrogarsi il diritto di essere l'unico titolare della salute.

Per cui la Medicina ufficiale, per superare i tentativi falliti di denuncia per abuso di professione medica oramai smentiti da molteplici sentenze che contestano la considerazione di *atto medico* di ciò che lo studio accademico non solo non prevede ma addirittura osteggia, cerca di integrare la Medicina Naturale nelle competenze mediche, timbrandola con il nome di "*Medicina non Convenzionale*" e di "*Terapie Nuove*".

Tale denominazione risulta perciò il tentativo subdolo di togliere terreno a quelle figure professionali che con il loro impegno, la loro applicazione, la loro esperienza, il loro spirito di ricerca, il loro ingegno, hanno servito su un piatto d'argento le metodiche naturali, salvandole dall'oblio e adeguandole alle odierne esigenze.

Ben venga un confronto improntato sul vantaggio per il cliente-paziente, sul vantaggio della pubblica salute, ma purtroppo così non è.

Ciò che la corporazione medica vuole acquisire sembra sia più il potere che l'effettiva competenza.

Attenzione: ho parlato di corporazione medica e non del singolo professionista medico, magari *leale ricercatore e dedito altruista*.

Allorché, in una relazione ufficiale per perizia richiesta dal tribunale, un Presidente provinciale dell'ordine dei Medici arriva ad affermare che, in quanto *l'aglio* contiene un *principio attivo*, le perle d'aglio, di comune e libera vendita anche nei supermercati, possono diventare pericolose per la salute per cui *solo un medico può prescriverele*, alludendo che il non medico NATUROPATA consigliandole ha commesso un abuso di professione (smentito naturalmente dal Giudice con una piena e clamorosa assoluzione);

allorquando esponenti dell'ordine dei farmacisti ritengono che tutto ciò che contiene un *principio attivo* deve essere *venduto in farmacia*;

viene palesemente dimostrato che la scienza, o perlomeno la visione della stessa colposamente distorta e usata come scudo dai bramosi di potere, risulta non solo subdola ma altresì alquanto mediocre e riduttiva, in quanto:

La Natura da sempre insegna che "*la dose fa il veleno*" (PARACELSO), si tratti di coca cola, eccitazione adrenalinica, TV, polpette o raggi solari.

"*Tutto in Natura ha un principio attivo*", l'aria, l'acqua, il caffè, le patate, le sigarette, le ciliegie, l'alcool, ecc. ecc., per cui tutto dovrebbe essere venduto in farmacia sotto ricetta medica.

Immaginiamo quindi ora un mondo nel quale non esistono, né fruttivendoli, né supermercati o botteghe alimentari, né tabaccai, né bar, né caffè, né gelaterie, né ristoranti; *tutto* dovrà essere venduto *in farmacia* sotto *ricetta medica*.

La natura del vivente ha inserito, appunto, il "*principio vivente*" in tutto ciò che è cellula pulsante, in tutto ciò che vive, di qualità tossica o meno tossica, a seconda della dose.

Un esempio potrà meglio chiarire quanto affermato.

Una signora di 56 anni, venne a consulenza accusando da circa un anno disturbi quali crampi allo stomaco, bocca amara, dolori dappertutto specie ai muscoli delle gambe, umore irritato sudorazioni calde alla testa.

Gli esami clinici, insieme alla gastroscopia, non avevano evidenziato nulla di patologico, i dolori alle gambe erano giustificati "clanicamente" da normali acciacchi di tipo reumatico dovuti allo stress e all'età, per cui sia il medico di famiglia che lo specialista ritenevano necessaria una terapia farmacologica a base di sedativi e ansiolitici, che la signora aveva diligentemente seguito per tre mesi senza alcun risultato positivo, decidendo così di propria iniziativa di abbandonarla.

I sintomi erano peggiorati gradualmente diventando ora insopportabili specialmente verso sera, per cui per "calmarsi" si era abituata a bere una tazza di camomilla in più delle solite due tazze che prendeva già da un paio d'anni, per cui negli ultimi sei o sette mesi erano diventate tre o quattro tazze al giorno.

La signora si meravigliò tantissimo a sentire, da un NATUROPATA ed ERBORISTA, che con molta probabilità era proprio la camomilla ad aver creato il disturbo e tentennò a seguire il mio consiglio di



lasciarne perdere l'assunzione e di assumere invece una sola dose omeopatica della stessa *Chamomilla*, in diluizione medio alta.

La signora seguì il mio consiglio solo in quanto sollecitata dalla cognata già da anni mia cliente, con la quale si era instaurato un rapporto di fiducia attraverso risultati ottenuti, per vari disturbi, anche a suoi parenti e amici. L'umore della cliente cambiò dai primi due giorni dall'assunzione del rimedio consigliato, addolcendo altresì la veemenza dei sintomi organici; dopo una settimana era libera da ogni dolore.

La signora aveva subito una vera e propria intossicazione da camomilla. Chi l'avrebbe potuto ritenere possibile?!

Non certo il medico curante o gli specialisti interpellati che, fedeli all'approccio allopatrico pieno di nozioni del dogma scientifico, hanno scelto di ignorare le più semplici leggi della Natura, per non ritenere necessario di dover indagare su circostanze "collaterali", basando la terapia farmacologica esclusivamente su dati apparatistici o di laboratorio paradossalmente, come non solo in questo caso, comunque negativi.

E quando, nel tentativo di supremazia lobbistica, l'industria farmaceutica e le corporazioni mediche cercano di ostacolare l'azione degli operatori del naturale: Erboristi e Naturopati; togliendo loro l'uso di questa o quell'altra pianta, di questa o quell'altra metodica!? *Cavolo* !!

Non hanno compreso che dal cavolo l'Erborista ricercatore può estrarre la virtù curativa, la "sostanza medicinale" naturale; o in alternativa dal sedano, dalla carota, dalla mela, dall'acqua, dalla terra. La Natura ha in serbo infinitamente molte più risorse della scienza.

Non hanno compreso o non desiderano comprendere che l'azione salutistica va al di là del limite autocostruito del tecnicismo medico, che, seppur talvolta necessario per "ricucire l'impossibile", non può e non vuole interessarsi della *salute*, ma dichiaratamente della *lotta* alla *malattia*.

Non hanno compreso che la *Valutazione*, l'*Azione Manuale*, e il *Consiglio Naturopatico* vanno al di là del dato clinico e includono nella loro attenzione elementi di vissuto, di ambiente e di relazione personale ed interpersonale; indispensabili alla comprensione organica, psicoemotiva, sociale e spirituale della persona; elementi ritenuti invece inutili, o perlomeno superflui, dalla medicina accademica.

Nella questione sempre più impellente se la NATUROPATIA appartiene alle professioni sanitarie o a quelle salutistiche, mi sento di affermare quanto di seguito.

Qualora si voglia differenziare la NATUROPATIA dalla Medicina ufficiale, individuando la prima nel settore

salutistico, per cui la professione in Italia sarebbe più facilmente configurabile con una legge regionale, non possiamo che basare tale differenza nel parametro della *scientificità* o *non scientificità* inerente le metodiche da entrambe contemplate.

La NATUROPATIA:

- non si basa sui parametri scientifici di ripetibilità, al contrario, è e vuole rimanere *empirica* e *individuale*; la ragione è oggettiva, la metafisica è invece soggettiva;
- colloca la *percezione* alla guida della ragione, lo spirituale e l'energetico sopra la psicoemotività e quest'ultima sopra il corporeo.
- non si interessa della parte malata bensì della *parte sana* per recuperare la malata, ripristinando l'unità dei sistemi;
- applica i concetti di *difesa*, *sostegno* e *riequilibrio* invece di quelli di attacco;
- vuole essere *ascientifica* proprio per non incorrere nelle restrizioni dogmatiche della scienza, troppo spesso limitazioni dettate da interesse lobbistico, avvalendosi invece della tradizione e della *ricerca empirica*, propria e secolare.

La Medicina ufficiale:

- richiede, per ogni metodica da applicare e per ogni risultato da raggiungere, dimostrazioni scientifiche e *dati ripetibili*;
- colloca la *ragione* e l'analisi clinica dettagliata al di sopra di ogni percezione;
- intende curare la *parte organica* non considerando o perlomeno trascurando la parte psicoemotiva, relazionale e spirituale;
- si interessa della *malattia* e non della parte sana, e tantomeno dell'intero organismo;
- applica i concetti di *attacco* trascurando quelli di difesa;
- ritiene che tutto ciò che a propri occhi non sia scienza, sia sciocca superstizione, stupidità antica e pericolosa.

Separando la NATUROPATIA dalla Medicina scientifica, acquisisce notevole rilevanza giuridica ogni terminologia usata per individuare le competenze e i limiti di ciascuna professione, per cui il NATUROPATA deve usare il termine di *NATUROPATIA* invece che di Medicina Naturopatica, di *indagine* invece di diagnosi, di *consulto* invece di visita, di *riequilibrio* invece di terapia, di *valutazione* invece di prognosi, ecc., ecc.; tralasciando che di fatto la differenza non è nei termini, bensì nella qualità dell'approccio.

Il *medico* o il *professionista paramedico*, basandosi dichiaratamente solo su ciò che è scientificamente provato, dovrebbe, dal canto suo, *rinunciare ad ogni pretesa sulla applicazione delle metodiche dichiarate proprio nelle proprie fila "ascientifiche"* e attendere



che la richiesta crescente dei cittadini attiri ulteriormente l'attenzione degli scienziati che, superando i propri limiti dogmatici, confermino tracce di scientificità in ciò che prima era ritenuto pazzia e ciarlataneria.

Fantasticherie?? No, è già accaduto per l'Agopuntura o sta accadendo per l'Omeopatia, la Chiropratica, l'Osteopatia, la Riflessologia, ecc.

Il *valore della tradizione* riscoperto in ogni luogo e in ogni ambito, in quanto sostenuto dalla maturazione di pensiero che le soluzioni al degrado ambientale si ottengano soltanto attraverso la riconversione ecologica generale, anima ordunque la persona a ricercare la salute nelle ricette antiche e nel metodo antico, meno tecnicista, meno costoso, più efficace e profondo, di curare il proprio benessere.

Alcune di queste **sane esperienze del passato**, sono in procinto di essere, finalmente, accolte dalla comunità medica come "terapie nuove", talvolta snaturandole nella loro essenza, ma comunque con il comprensibile gaudio dei Medici più lungimiranti, che con impegno autodidatta ne avevano, già negli ultimi anni, acquisito conoscenza e si vedevano negato il riconoscimento del loro impegno e dei loro risultati.

Ben venga l'apertura di pensiero. Non dimentichino però in ciò i cari clinici i meriti dei ricercatori medici e non medici osteggiati, contadini e monaci industriosi, figure professionali in altri paesi riconosciute; che hanno trasmesso integre dalla storia tali conoscenze, evolvendo alle odierne esigenze ciò che, a volere di chi gestisce la scienza ufficiale, sarebbe altrimenti andato perduto.

Sappiano altresì che quand'anche la scienza riesca a scoprire, come speriamo, il nune che giustifica le metodiche naturali ora conosciute, dichiarandole scientifiche e quindi di competenza medica e paramedica, sarà matura l'ora che l'estro del ricercatore del naturale sconfini in più profonde conoscenze, ancora al di là del nuovo dogma scientifico; continuando a sondare le infinite possibilità della Natura, per anticipare la scienza del domani.

Per sua naturale collocazione la fantascienza viene sempre prima della scienza, l'idea prima dell'azione, il progetto prima della realizzazione, la Natura prima di ogni scienza.

La scienza e la trascendenza sono facce della stessa medaglia, sono i due elementi contrapposti, in *antagonismo-sinergico*, del motore evolutivo del genere umano. È ora di riconoscerlo e non solo nella teoria ma anche nella pratica.

Qualora si voglia invece integrare la NATUROPATIA nella medicina ufficiale, per considerare entrambe due visioni differenti della stessa e unica Arte medica, occorre dare giusta *dignità*, giusto *merito*, giusta

collocazione, giusto *spazio*, sia alla figura professionale del NATUROPATA che alle sue metodiche, *rinunciando alla pretesa di scientificità* delle metodiche di *sana esperienza e tradizione*.

Il Panorama giuridico attuale della NATUROPATIA

Quanto affermato, per senso personale di giustizia, trova eccellente riscontro giuridico nelle numerose sentenze in materia che negli anni si sono susseguite e, in particolare, in una delle più recenti le cui premesse le ritengo molto esaustive ed interessanti. Riporto qui la loro stesura integrale.

La sentenza è la n° 175/08 del Tribunale di Taranto nei confronti del mio caro amico e collega *Natale Petti*, (ora Vicepresidente DIRITTOeSALUTE), difeso dall'avvocato leccese **CARLO MADARO** (ora Presidente DIRITTOeSALUTE), con essa pienamente assolto dall'accusa di abuso di professione medica. Desidero già da adesso far notare che la presente sentenza non assolve in quanto il NATUROPATA accusato non ha commesso il fatto, bensì in quanto **le metodiche da lui usate non rappresentano un dominio del medico**. E' questo che la rende particolarmente preziosa.

.....
Il dott. CARLO MADARO diviene artefice diretto della **sentenza più clamorosa della storia giuridica italiana**, inerente il DIRITTO di applicazione dell'Arte Naturopatica.

.....
Vediamone il testo:

«...occorre in via preliminare circoscrivere la nozione di professione medico-sanitaria il cui esercizio abusivo, in quanto sprovvisto dell'abilitazione all'uopo, è contestata all'imputato. Tale attività consiste nella formulazione di una diagnosi (riferita alle classificazioni proprie della scienza medica) e nell'indicazione di prognosi, in relazione a malattie e disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione e applicazione di protesi o nell'utilizzazione di qualsiasi altro strumento curativo o preventivo, idoneo a attivare o arrestare processi involutivi fisici o psichici (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 20.12.1995 n° 3403 e sez. VI, n° 30590 del 10.4.2003). È implicito in tale definizione che le attività in tanto possono definirsi mediche in quanto rientrano in quelle che la scienza medico-chirurgica riconosce e pratica come tali.

E, difatti, nell'ambito della giurisprudenza è costante di legittimità l'indirizzo per cui non costituisce esercizio abusivo di professione medica il ricorso a pratiche proprie delle cosiddette medicine alternative, quali la chiroterapia, la NATUROPATIA, l'iridologia, la



pranoterapia, allorché non siano accompagnate da atti propri e tipici della professione medica riconducibili a quelli prima descritti, proprio perché la scienza medico-chirurgica non riconosce alle medesime alcuna efficacia nella diagnosi e cura delle malattie (cfr., oltre alle sentenze citate, Cass. Pen., sez. VI, 4.5.2005 n° 16626). Peraltro è evidente che la nozione di attività medico-chirurgica non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsivoglia pratica che si attribuisca la capacità di risolvere problemi di salute. In tal modo, oltre a snaturare la stessa professione medico-chirurgica facendovi rientrare discipline che al contrario di quest'ultima, non sono sorrette da riscontri scientifici e sperimentali, si finirebbe per limitare fino quasi a obliterare il diritto di chi, per propria libera scelta e per proprie convinzioni, ripone fiducia in tali "medicines alternative", di farvi ricorso in quanto solo il medico-chirurgo vi sarebbe abilitato.»

A livello legislativo sia in Europa che in Italia sono state portate avanti numerose iniziative e non trovo modo migliore di riportarle che attraverso l'analisi effettuata da una Esperta in diritto e politiche europee, la Dott.ssa Valeria Romano.

Qui di seguito, riporto integralmente un documento di sua stesura, facilmente reperibile anche in rete:

«Qual è lo status giuridico del NATUROPATA in Europa?»

Ad oggi non esiste una legislazione europea che riconosca e disciplini le medicine complementari o non convenzionali in modo completo e strutturato. Nel 1992, la Comunità economica europea approva le Direttive CEE/73/92 e CEE/74/92 concernenti i medicinali omeopatici e antroposofici, recepite in Italia con decreto legislativo n° 185/1995.

Nel 1997 il Parlamento europeo con risoluzione chiede alla Commissione europea, "di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc; di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo ovvero alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine-non-convenzionali".

Detta risoluzione, definita "Statuto delle Medicine non Convenzionali", per la prima volta riconosce una serie di pratiche diagnostiche e terapeutiche ormai affermatesi in Europa, quali: _____1. chiropratica, 2.omeopatia, 3.medicina antroposofica, 4.medicina tradizionale cinese (compresa agopuntura), 5. shiatsu, 6. NATUROPATIA, 7. osteopatia e 8. fitoterapia.

Il 4 novembre 1999, con risoluzione n. 1206, il Consiglio d'Europa sollecita gli Stati in esso rappresentati a garantire:

un esplicito riconoscimento delle medicine non convenzionali, fondato su studi comparativi e su programmi di ricerca.

una corretta preparazione degli operatori e la predisposizione di codici deontologici per gli operatori non medici, di un registro della professione, nonché la definizione dei criteri e grado di formazione.

l'inserimento di corsi di medicina complementare all'interno delle Facoltà mediche e dei corsi universitari.

*Sulla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Trattato di Roma) che sancisce, tra l'altro, la libera circolazione delle professioni nei Paesi membri, l'Unione europea ha approvato la direttiva 2005/36/CE, (pubblicata sulla G.U. dell'Ue n. L/255 del 30 settembre 2005 e in vigore dal 20 ottobre 2005) relativa alla disciplina per il riconoscimento e la libera circolazione delle professioni negli Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo 206/2007 pubblicato sulla GURI il 9 novembre 2007. **La libera circolazione è alla base del funzionamento dello spazio europeo delle professioni e delle formazioni di cui il riconoscimento dei diplomi a scopo accademico e professionale costituisce il principale strumento. Ma le diverse politiche nazionali ne limitano l'applicabilità non legiferando o facendolo in modo disomogeneo.***

Ad esempio, Olanda, Belgio, Danimarca, Spagna (limitatamente alla Catalogna), Germania, Ungheria e Finlandia possiedono una legislazione più o meno restrittiva che riconosce e disciplina la medicina non convenzionale esercitata da operatori naturopati.

Nel Regno Unito i naturopati operano in base al diritto consuetudinario (che consente di esercitare le attività non previste dal codice) e ai codici deontologici delle associazioni professionali. In Italia, Francia, Malta, la medicina non convenzionale non ha riconoscimento legale e gli operatori naturopati non hanno status giuridico.

Qual è lo status giuridico del NATUROPATA in Italia?

In Italia l'iter parlamentare per la regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali ha avuto inizio il 30 maggio 2001. Il 27 gennaio 2005 è stato elaborato il progetto di legge "Lucchese" (dal suo relatore On. Lucchese) oggetto di dibattito parlamentare fino al 30 novembre 2005. Tra l'altro il testo proposto per il riconoscimento della professione sanitaria di operatore NATUROPATA non incontra il favore della categoria in quanto la inquadra nell'ambito delle Discipline Bio-Naturali e non in quella del comparto sanitario non medico come avviene invece in alcuni Stati europei.



Nel 2006, la proposta di legge per la regolamentazione delle Discipline Olistiche per la Salute (DOS) presentata il 27 settembre (C.1709/2006) non è stata mai oggetto di dibattito parlamentare. Questa definisce le discipline olistiche per la salute, istituisce l'elenco nazionale e la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione; fissa i criteri per la formazione dell'operatore di DOS e le norme sul rilascio del diploma di operatore; stabilisce l'istituzione di un Registro nazionale degli operatori di DOS; prevede, inoltre, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge. Attualmente il legislatore italiano sta lavorando per il riconoscimento del principio del pluralismo scientifico e del diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali **esercitati esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria**. In tal senso sono in corso di discussione, presso la **Camera dei Deputati**, le proposte di Legge n. 89 del 29 aprile 2008 sulla disciplina della medicina omeopatica e la n. 1159 del 26 maggio 2008 sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia. Mentre sono stati presentati in **Senato**, il disegno di Legge n. 145 del 29 aprile 2008, sulla Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali; e il Disegno di legge n. 713 del 29 maggio 2008, sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Anche alcune **regioni italiane**, tra le quali Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo hanno legiferato in materia di discipline bio-naturali. Alcune sono rimaste allo stadio di proposte, altre diventate legge, sono state impugnate dal governo e cassate dalla Corte costituzionale per vizio di legittimità, perché in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici

e titoli abilitanti, l'istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato. Lasciando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale. **Ma la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie è riconosciuta dalla legge 43/2006 (art.1 comma 2), (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).**

Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ritiene che gli operatori in discipline bio-naturali, inquadrati nelle leggi regionali, non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticerebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute.

In conclusione, nonostante gli sforzi dei legislatori regionali, le istituzioni comunitarie e il governo italiano non hanno ancora definito un quadro normativo in grado di conferire un riconoscimento giuridico alle discipline bionaturali e di garantire una adeguata tutela al consumatore che ne beneficia»

Per completare l'esposizione dell'aspetto giuridico della NATUROPATIA occorre sottolineare che, anche se manca il riconoscimento, l'attività professionale del NATUROPATA non è vietata ma, per diritto costituzionale, è una libera attività di un libero cittadino, legittimata dalle varie sentenze, tutelata da associazioni di categoria sempre più attive ed altresì sollecitata dalla crescente richiesta dei cittadini di tali prestazioni.

Anche a tutela di quest'ultimi, come dettato da Direttive Europee già adottate dallo Stato Italiano e dagli altri paesi membri, le associazioni di categoria hanno stilato idonee *autoregolamentazioni* per difendere metodiche, formazione, professionista e professione.

DIRITTOeSALUTE

Presidente: dott. Carlo Madaro, Avvocato e già Magistrato di Cassazione

Il Segretario Generale GIUSEPPE IMBRIANI

